



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.37-2019

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL
COMUNE DI FRUGAROLO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016.**

L'anno DUEMILADIANNOVE addì ventuno del mese di DICEMBRE alle ore 21.15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	-	X
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	-
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

N. 37	Art. 20 D.Lgs 175-2016 come aggiornato dal D.L. 100 del 16.06.2017. Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Frugarolo.
Data 16.12.2019	

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il DLgs n. 100 del 16 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26.06.2017, rubricato: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero del Tesoro, sul portale dedicato alle partecipazioni societarie e dotato di nuove funzionalità espressamente attivate per tale adempimento, l’esito della revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, ovvero il piano di razionalizzazione o valorizzazione che intendono porre in essere. Nel Piano di razionalizzazione ogni pubblica Amministrazione deve individuare le società “fuori- regola” da dismettere o liquidare entro i 12 mesi successivi; le amministrazioni sono obbligate ad adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro il 30 settembre 2017;

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, è stato favorevolmente espresso il parere, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale e sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario anche per i riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

CONSIDERATO altresì che, a seguito della ricognizione, i Comuni hanno l’obbligo di alienare le partecipazioni che: - afferiscano a società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all’articolo 4 del T.U.S.P.; - ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., o che ricadano in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 24, T.U.S.P.;

Art. 4 T.U.S.P.: 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 6. E’ fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle

società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

Sono escluse dall'obbligo di alienazione e dunque possono essere mantenute ex lege, le seguenti partecipazioni:

- le partecipazioni detenute in società quotate dirette o indirette al 31 dicembre 2015, come suddetto, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P.;
- le partecipazioni in società che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti ovvero che abbiano presentato domanda di ammissione alla quotazione entro il 23 marzo 2018;
- le partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti; - le partecipazioni in società destinatarie dei provvedimenti antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). L'alienazione dovrà seguire il procedimento di cui all'art. 10 del Testo unico ed essere effettuata entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

I Comuni potranno procedere, altresì, se del caso, in luogo dell'alienazione, alla razionalizzazione delle partecipazioni, per mezzo di una delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. e cioè attraverso operazioni di razionalizzazione, mediante fusione o soppressione, nonché - se del caso - messa in liquidazione o cessione. In quest'ultimo caso, occorrerà predisporre un nuovo piano industriale che giustifichi il complessivo riassetto delle partecipazioni.

Le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione andranno inviate al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso. Il link da utilizzare per l'inoltro è il seguente: <https://portaletesoro.mef.gov.it> ;

La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016 è inviata altresì alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. Ogni ulteriore chiarimento ed informazione potrà essere richiesta ai competenti Uffici dell'Associazione.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 (termine poi prorogato al 30.09.2017, come precisato in epigrafe del presente provvedimento) il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente; CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, e che, in sintesi, le partecipazioni detenute sono le seguenti:

Società	Attività svolta	Percentuale di partecipazione %
Acos S.p.a.	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP - ACOS S.p.A., operante sul territorio del basso alessandrino, rappresenta la capofila del gruppo ACOS. Il gruppo è composto da sei società di capitali che operano nei settori dell'energia, dell'acqua, dell'ambiente e nella gestione di impianti sportivi. In particolare, la Holding Industriale ACOS S.p.A detiene il 75% del capitale di ACOS Energia , società specializzata nella commercializzazione del gas naturale e dell'energia elettrica; il 100% del capitale di ACOS RETI GAS S.r.l. , società specializzata nella distribuzione del gas naturale; il 100% del capitale di ACOSI S.r.l. , società specializzata nella gestione calore condominiale e pubblica; il 63,21% del capitale di Gestione Acqua S.p.a. società che gestisce il Servizio Idrico Integrato; il 70% di Acos Ambiente S.r.l. , (in liquidazione) società che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi e urbani ed infine il 92,54% di Aquarium S.S.D.p.A. , società che gestisce impianti sportivi. Le società sopra menzionate costituiscono l'area di consolidamento ai sensi della legge n. 127/91.	0,006090468 in Acos S.p.a.
Amias S.p.a.	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP - L'oggetto sociale è l'attività di controllo, trattamento, difesa, valorizzazione delle risorse idriche, compreso il riutilizzo a fini irrigui e/o industriali e la valorizzazione a fini energetici, e la gestione del servizio idrico integrato di cui alla L. n. 36/1994 (c.d. Legge Galli), formato dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue civili ed industriali.	0,09
Aral S.p.a.	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP- Trattamento e smaltimento dei rifiuti.	0,65
Asmel consortile Soc. Cons. a R.L.	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP- centrale di committenza ai sensi del D.lgs 50-2016 e ss.mm.ii.	0,070%

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto n. 4-2015 del 12.11.2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2017, recante: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016" adottata con le medesime finalità nel passato esercizio finanziario e relative al periodo sino al 23 settembre 2016;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 21 novembre 2018 è stata compiuta la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Frugarolo;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano.

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che non viene richiesto espressamente il parere da parte dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii, sulla presente proposta di deliberazione, dal momento che l'atto amministrativo che è qui in fase di votazione è

una mera ripetizione degli atti compiuti negli esercizi precedenti in adempimento delle norme previste dal TUSP - D.lgs 175-2016;

QUINDI,

CON voti favorevoli n. 10, contrari nn. Zero, astenuti nn. Zero, resi dai nn. 10 consiglieri presenti e votanti (votazione in forma palese per alzata di mano) nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del **31.12.2018**, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, che rispondono ai requisiti del D.lgs 175-2016 e non ricadono in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24 del citato decreto.
- 3) L'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi. – in particolare il presente provvedimento in formato .pdf verrà inserito (tramite “upload”) nell'applicativo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, sul portale: <https://portalesoromef.gov.it/> . Sullo stesso portale verrà inserito il file relativo al piano di razionalizzazione delle società partecipate, sempre in formato .pdf, inviato nel 2015 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- 4) Di inviare comunicazione dell'avvenuta adozione del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, all'indirizzo mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it; Pec: piemonte.controllo@corteconticert.it come indicato nella Nota Esplicativa dell'ANCI prot. 76/VSG/SD del 07.08.2017, punto n. 7.

La presente deliberazione, con successiva votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli di nn. 10 consiglieri presenti e votanti, n. zero astenuti e n. zero contrari, viene dichiarata immediatamente eseguibile, giusto il disposto dell'articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni -

*Avverso la presente **delibera** è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.*

Allegato A alla delibera n. 31-2018

Società	Attività svolta	Percentuale di partecipazione %
Acos S.p.a.	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP - ACOS S.p.A., operante sul territorio del basso alessandrino, rappresenta la capofila del gruppo ACOS. Il gruppo è composto da sei società di capitali che operano nei settori dell'energia, dell'acqua, dell'ambiente e nella gestione di impianti sportivi. In particolare, la Holding Industriale ACOS S.p.A detiene il 75% del capitale di ACOS Energia , società specializzata nella commercializzazione del gas naturale e dell'energia elettrica; il 100% del capitale di ACOS RETI GAS S.r.l. , società specializzata nella distribuzione del gas naturale; il 100% del capitale di ACOSi S.r.l. , società specializzata nella gestione calore condominiale e pubblica; il 63,21% del capitale di Gestione Acqua S.p.a. società che gestisce il Servizio Idrico Integrato; il 70% di Acos Ambiente S.r.l. , (in liquidazione) società che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi e urbani ed infine il 92,54% di Aquarium S.S.D.p.A. , società che gestisce impianti sportivi. Le società sopra menzionate costituiscono l'area di consolidamento ai sensi della legge n. 127/91.	0,006090468 in Acos S.p.a.
Amias S.p.a.	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2	0,09

	lett. a) del TUSP - L'oggetto sociale è l'attività di controllo, trattamento, difesa, valorizzazione delle risorse idriche, compreso il riutilizzo a fini irrigui e/o industriali e la valorizzazione a fini energetici, e la gestione del servizio idrico integrato di cui alla L. n. 36/1994 (c.d. Legge Galli), formato dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue civili ed industriali.	
Aral S.p.a.	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP- Trattamento e smaltimento dei rifiuti.	0,65
Asmel consortile Soc. Cons. a R.L.	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP- centrale di committenza ai sensi del D.lgs 50-2016 e ss.mm.ii.	0,070%

oooooo

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37-2019
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: Art. 20 D.Lgs 175-2016 come aggiornato dal D.L. 100 del 16.06.2017. Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Frugarolo.

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo 16.12.2019

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 13.02.2020 al 28.02.2020

Frugarolo, li 13.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii